

STATUTO

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – FI.L.S.E.

S.p.A.

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A." (detta nel prosieguo per brevità FI.L.S.E.).

Articolo 2

La Società ha sede in Genova.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso la sede sociale.


Articolo 3

La durata della Società è stabilita fino al trentun dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata a termini di legge dall'Assemblea.

Articolo 4

La FI.L.S.E. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione in sede regionale delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia.

La FI.L.S.E. è strumento di unificazione delle partecipazioni regionali in



società e coordina e organizza, sulla base di specifiche direttive regionali, le partecipazioni ad essa conferite.

La FI.L.S.E. svolge ricerche sullo stato e sulle tendenze, congiunturali e strutturali, della società e dell'economia ligure.

TITOLO II

FINALITÀ - FORME DI INTERVENTO - MODALITÀ E LIMITI

Articolo 5

L'attività della FI.L.S.E. è volta al perseguimento, nei settori di interesse regionale, delle seguenti finalità:

- 1) creazione e potenziamento, in ottemperanza alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo e del Piano territoriale regionale, di aree idonee agli insediamenti produttivi o ad altre iniziative imprenditoriali; creazione e potenziamento di infrastrutture dirette a favorire insediamenti produttivi; realizzazione di programmi e di interventi diretti al recupero ed alla reindustrializzazione di aree ed immobili dismessi;
- 2) attuazione di interventi a favore delle unità produttive di minori dimensioni operanti nel territorio della regione in conformità alle indicazioni del Programma regionale di sviluppo mediante:
 - a) elaborazione di progetti, studi di fattibilità e ricerche di mercato;
 - b) promozione e sostegno all'innovazione produttiva, al trasferimento tecnologico, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, all'incremento del campo di intervento delle imprese a livello nazionale ed internazionale, all'applicazione economica della ricerca anche tramite la creazione e la partecipazione a poli

scientifici e tecnologici;

- c) prestazione di altri servizi ai fini dell'espansione, della riconversione, della ristrutturazione e dell'ammodernamento aziendale e settoriale;
- 3) prestazione di assistenza finanziaria mirata allo sviluppo economico delle imprese di minore dimensione operanti nel territorio della regione, tramite società o consorzi diretti a favorire sia l'accesso al credito, sia la capitalizzazione delle imprese stesse;
 - 4) promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di interesse regionale anche attraverso l'individuazione, il reperimento e l'utilizzo integrato di risorse finanziarie pubbliche e private;
 - 5) incentivazione di iniziative di interesse regionale aventi carattere promozionale di altre attività di sviluppo economico del territorio regionale e realizzazione di interventi specifici, o pilota, affidati dalla Regione e finanziati sulla base di specifico provvedimento regionale;
 - 6) gestione, su incarico conferito dalla Regione o da altri Enti pubblici disciplinato da specifica convenzione, di fondi istituiti con legge statale o regionale o derivanti dall'applicazione di programmi dell'Unione Europea e finalizzati alla promozione e realizzazione di progetti e di interventi economici;
 - 7) realizzazione e gestione di programmi, progetti e servizi pubblici, anche in caso di calamità naturali, ad essa affidati dalla Regione o da altri Enti pubblici sulla base di specifiche convenzioni.

I rapporti tra FI.L.S.E., la Regione e gli altri soci per lo svolgimento delle attività affidate alla società sono disciplinati da apposite convenzioni che ne

definiscono finalità e modalità di gestione e controllo

Articolo 6

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 5, la F.I.L.S.E.:

- a) promuove, con partecipazioni anche di maggioranza, la costituzione di consorzi o società con enti e società a partecipazione pubblica e privata;
- b) partecipa, con quote di capitale anche di maggioranza, a consorzi e società già esistenti aventi oggetto conforme alle materie di cui all'articolo 5 numeri 1, 2, 3, 4 e 5;
- c) effettua le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, richieste per il conseguimento degli scopi previsti all'articolo 5 numeri 1, 2, 3, 4 e 5, comprese quelle strumentali al perseguimento delle finalità societarie;
- d) svolge opera di consulenza e assistenza tecnica agli operatori economici e agli Enti pubblici per i loro interventi in materia economica;
- e) effettua le attività di cui all'articolo 4 terzo comma e all'articolo 5 numeri 6 e 7, direttamente o tramite società o consorzi di cui detiene, anche con il concorso degli Enti locali o di altri Enti pubblici, la maggioranza del capitale sociale.

In tali casi il capitale sociale apportato dalla F.I.L.S.E. concorre a costituire la maggioranza pubblica del capitale stesso e la F.I.L.S.E. e le società partecipate sono tenute ad osservare le disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi e di opere.

Articolo 7

Gli interventi della F.I.L.S.E. di cui al precedente articolo 5 numeri 2 e 3,

effettuati con risorse proprie, non possono complessivamente superare il 50% delle risorse stesse.

Nell'assunzione di partecipazioni in società ed enti dovrà di norma essere assicurata alla FI.L.S.E. una rappresentanza negli organi sociali adeguata alla misura della partecipazione medesima.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 8

Il capitale sociale è di Euro 24.499.980,44 (Euro ventiquattromilioniquattrocentonovantanovemilanovecentottanta virgola quarantaquattro) diviso in numero 47.115.347 (numero quarantasettemilionicentoquindicimilatrecentoquarantasette) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,52 (Euro zero virgola cinquantadue) ciascuna.

La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto dai soci pubblici, dovrà comunque essere detenuta dalla Regione Liguria

Articolo 9

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 10

In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, del Codice Civile, l'emissione di azioni fornite di diritti diversi

In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del

Codice Civile.

Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia

Articolo 11

E' riservato a favore degli azionisti il diritto di prelazione in caso di cessione di azioni o diritti per aumento di capitale.

Il socio che intende alienare le proprie azioni dovrà darne comunicazione per lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione indicando l'eventuale acquirente ed il prezzo di cessione.

Entro 45 giorni da quello in cui l'offerta è pervenuta, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il suddetto termine senza che gli siano pervenute richieste di prelazione il socio sarà libero di vendere, nei 3 mesi successivi, al prezzo da lui indicato.

Articolo 12

I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% in più del tasso ufficiale di sconto.

Articolo 13

La F.I.L.S.E. può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Articolo 14

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale.

Articolo 15

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento da uno dei due Vice Presidenti.

In difetto la presidenza è assegnata al Consigliere più anziano, per carica o, in subordine, per età.

Il Presidente sceglie se necessario due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario anche non azionista.

Articolo 17

La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

In alternativa alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, l'avviso può essere inviato ai Soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'assemblea .

Gli Amministratori in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

Articolo 19

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari muniti di semplice delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

Articolo 20

La F.I.L.S.E. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 3 a 9 membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Il numero massimo dei componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione Liguria, non può essere superiore a cinque ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10

La nomina della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 e s.m.i.. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dagli azionisti di minoranza.

Articolo 21

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale.

Durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per dimissioni, o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio di

Amministrazione, l'intero Consiglio si intende cessato

Articolo 22

Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.

Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Consiglio di Amministrazione, il quale lo contesta al Consigliere che provvede alla sua rimozione entro sessanta giorni.

L'ulteriore permanenza dello stato di incompatibilità importa la decadenza dalla carica.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria

I Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio anche al di fuori dei membri designati dalla Regione e sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Articolo 24

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente ai due Vice Presidenti.

Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da

almeno due Consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta da un Vice Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere spedito con lettera raccomandata a ciascun Consigliere e a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale almeno 5 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso potrà essere comunicato anche tramite telegramma o fax, almeno due giorni prima di tale data.

Articolo 26

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea.

In particolare spetta al Consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della FI.L.S.E. ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48.


Articolo 27

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in



videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 28

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è dovuto un gettone di presenza per giornata indivisibile, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea determina l'ammontare di tale gettone nonché il compenso da corrisondersi al Presidente, ai due Vice Presidenti e ai membri del Comitato Esecutivo.

Articolo 29

Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente.

Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo o ad uno o più dei suoi membri.

Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, e 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice

Civile.

Articolo 31

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da un numero variabile da due a quattro Consiglieri, secondo deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione presa con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

I Consiglieri di nomina regionale, nell'elezione dei membri del Comitato Esecutivo, assicureranno la rappresentanza della minoranza di cui all'articolo 10, V comma, della legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, su designazione della stessa.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti.

Per la convocazione di esso si devono rispettare le stesse formalità richieste per la convocazione del Consiglio di Amministrazione previste al precedente articolo 25.

Articolo 32

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni, le attribuzioni e i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Esamina e propone, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle proposte degli organi tecnici, i programmi finanziari ed organizzativi della FI.L.S.E..

Articolo 33

Il Collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e da due sindaci supplenti

La nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48

L'ulteriore nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente spetta all'assemblea su designazione degli azionisti di minoranza

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; i suoi membri sono rieleggibili.

Il compenso ai Sindaci effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 22.

Qualora la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e salva diversa deliberazione dei Soci, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, che sarà quindi composto esclusivamente da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro.

Articolo 34

Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i poteri, sovrintende a tutti gli uffici e al personale della

F.I.L.S.E..

Su invito del Presidente partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo esprimendo parere motivato sugli interventi da attuarsi e dà relazione sugli interventi in corso.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle direttive ricevute.

Articolo 35

Il Comitato Consultivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un suo delegato ed è composto:

- 1) da 3 esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- 2) da 2 esperti designati dalla federazione regionale fra le associazioni e le unioni industriali della Regione;
- 3) da 2 esperti designati dalle organizzazioni di categoria degli artigiani;
- 4) da 2 esperti designati dalle organizzazioni di categoria dei commercianti;
- 5) da 2 esperti designati dalle organizzazioni della Cooperazione;
- 6) da 2 esperti in materia economico-bancaria designati rispettivamente dalla Associazione Bancaria Italiana e dalla Federazione Casse di Risparmio;
- 7) da 2 esperti designati dalle organizzazioni di categoria del settore del turismo;
- 8) da 2 esperti designati dalle organizzazioni di categoria del settore agricolo.

I sopraelencati componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su designazione delle organizzazioni di provenienza e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Fa parte del Comitato Consultivo, in qualità di esperto della Regione Liguria, il funzionario responsabile del settore bilancio e partecipazioni regionali.

Possono altresì essere chiamati a parteciparvi quando i problemi trattati siano di loro competenza funzionari degli altri settori operativi.

Spetta al Comitato formulare, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, pareri sui criteri e sugli indirizzi degli interventi che la società intende compiere.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI E RELAZIONI

Articolo 36

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio.

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dovrà essere inviata alla Giunta Regionale e agli altri soci copia del bilancio stesso corredato dalle Relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

Articolo 37

Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.

Articolo 38

Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:

- il cinque per cento alla riserva legale
- il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali

Articolo 39

La FI.L.SE. dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni

In tale relazione dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia e all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate

Tale relazione dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci e quindi trasmessa alla Giunta Regionale e agli altri soci entro il 30 novembre di ogni anno

TITOLO VI


DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40

Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

Articolo 41

Per tutte le controversie che potessero sorgere nei rapporti tra la società, i soci e i componenti degli organi sociali, il Tribunale competente è quello di Genova.




Articolo 42

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Certifico io Dottor LORENZO ANSELMINI Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova, che lo statuto che precede è quello attualmente in vigore per la predetta società, aggiornato a tutt'oggi, con tutte le modificazioni in esso apportate e regolarmente depositate e trascritte presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Genova,

Genova,

19 FEB. 2010

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. Below the signature, there is a circular notary seal with a textured, embossed appearance. The seal contains text around its perimeter, including the name of the notary and the location.